



Alle Direzioni interregionali e agli Ispettorati territoriali del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: lavoro sportivo – art. 28, D.Lgs. n. 36/2021 – obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) – termini per le scritturazioni – differimento.

Come noto, secondo l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021, *“per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (...) può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (...)”*. Il successivo comma 5 prevede però l'emanazione di un apposito D.P.C.M. per l'adozione delle *“disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. (...) Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro (...) può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (...)”*.

Il legislatore ha dunque previsto, ai fini dell'efficacia della disciplina di cui al citato art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, l'adozione di apposito D.P.C.M., ancora in via di emanazione.

L'assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all'interno del LUL, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008.

Ne deriva che – così come condiviso dallo stesso Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 931 del 30 gennaio 2024) – il termine di iscrizione sul LUL, indicato in *“trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento”* (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), **non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l'introduzione dello stesso termine presupponeva l'emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.**

Ciò premesso, nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall'art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

Paolo PENNESI

DP